

REGIONE LIGURIA

L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

Pubblicata nel B.U. Liguria 2 gennaio 1991, n. 1, parte prima.

L'art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23 dispone che nel testo della presente legge le parole "definita dalla tabella di cui all'art. 5" siano sostituite dalle seguenti "definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c)", le parole "dalla tabella di cui all'articolo 5" e "di cui alla tabella allegata" siano sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5".

Art. 1

1. All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'art. 28 dello Statuto della Regione Liguria e degli articoli 2, punto 5, e 3 della *legge 6 dicembre 1973, n. 853* (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), secondo le modalità stabilite dalla presente legge ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dapprima dall'art. 29, comma 5-ter, *L.R. 17 agosto 2006, n. 25* (aggiunto, detto comma 5-ter, dall'art. 6, *L.R. 1° dicembre 2006, n. 38*) e poi dall'art. 8, *L.R. 28 giugno 2011, n. 16*.

Art. 2

Contributi in favore dei Gruppi consiliari ^{(4) (5)}.

1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo complessivo costituito da:

a) una quota annuale fissa pari ad euro 5.000,00 moltiplicata per il numero dei Consiglieri, nonché un importo di ulteriori cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della regione sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione residente, da destinare, secondo quanto definito nel modello "A" allegato alla presente legge, alle spese di funzionamento del Gruppo per scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale quali:

1) svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio regionale e alle iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali;

2) funzioni di studio;

3) funzioni di editoria;

4) funzioni di comunicazione;

b) una quota annuale, da destinare alle spese per il personale dei Gruppi, nel limite massimo del costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell'Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri.

2. Il finanziamento complessivo di cui al comma 1 è ripartito dall'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione.

3. È esclusa, in ogni caso, la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo Consigliere, salvo per quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente, nonché per il Gruppo misto costituitosi in corso di legislatura.

4. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), può essere utilizzato esclusivamente per le spese del personale preposto allo svolgimento delle attività del Gruppo, comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale. A tal fine, nei limiti del suddetto finanziamento, ciascun Gruppo si può avvalere:

a) di personale assunto mediante contratti a tempo determinato, con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o con contratti temporanei di qualsiasi natura comunque denominati secondo le leggi vigenti. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento;

b) di dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni a tal fine collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera;

c) di dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio regionale per essere assegnati ai Gruppi consiliari, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura, anche al di fuori dei limiti di cui all'*articolo 8-bis, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25* (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il personale comandato da altro ente ed assegnato al Gruppo o al Consigliere facente parte dell'Ufficio di Presidenza riduce, in misura corrispondente al trattamento economico sostenuto

dall'Assemblea, i finanziamenti relativi alla spesa di personale previsti per i Gruppi consiliari e per gli uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

(4) Vedi anche, per l'applicazione al personale di cui al presente articolo delle disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo, l'art. 6, comma 2, L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

(5) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 5 maggio 1992, n. 12 e dall'art. 1, L.R. 1° marzo 1996, n. 9 e poi modificato dall'art. 1, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6, dall'art. 1, L.R. 3 agosto 2001, n. 23, dagli articoli 1 e 2, L.R. 12 novembre 2001, n. 35, dall'art. 29, comma 5-quater, L.R. 17 agosto 2006, n. 25 e dall'art. 11, L.R. 24 dicembre 2008, n. 44, dall'art. 28, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge) è stato infine così sostituito dall'art. 3, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, della medesima legge), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2 - Contributi ai Gruppi consiliari - 1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare, è previsto un contributo complessivo costituito da:

a) una quota mensile fissa per ogni Gruppo pari ad euro 1.550,00 aumentata di euro 775,00 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo;

b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell'articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. A partire dalla nona legislatura, al Gruppo misto compete un finanziamento pari al 50 per cento del finanziamento che competerebbe ad un Gruppo di pari consistenza ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), che viene attribuito per intero, in caso di presenza nello stesso Gruppo misto di componenti dell'Ufficio di Presidenza, per la sola parte riferita alle loro Segreterie.»

Art. 3

Decorrenze dei contributi ⁽⁶⁾.

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall'Ufficio di Presidenza.

2. I contributi di cui all'articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la seduta di insediamento di ogni nuova Assemblea Legislativa.

3. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.

4. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e, entro il mese successivo, ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo o intervengano modificazioni nella composizione dell'Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti, stabilisce l'importo, determinato in trecentosessantacinquesimi, spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento e di personale.

(6) Il presente articolo già modificato dall'*art. 1, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, dall'*art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*, dall'*art. 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35* (a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*), dall'*art. 28, commi 2 e 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63* a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*), è stato poi così sostituito dall'*art. 7, L.R. 27 dicembre 2011, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22 della medesima legge*) e dall'*art. 3, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*) Il testo precedente era così formulato: «Art. 3 - 1. I contributi di cui all'articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall'Ufficio di Presidenza.

1-bis. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza iscritto al proprio Gruppo l'intero importo a tal fine individuato dal medesimo Ufficio di Presidenza. Le determinazioni in ordine alle destinazioni di detta somma competono in esclusiva al citato componente dell'Ufficio di Presidenza.

2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.

2-bis. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo, o intervengano modificazioni nella composizione dell'Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti entro il mese successivo, stabilisce l'importo relativo all'anno o frazione d'anno spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento.».

Art. 4

Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell'Assemblea e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

1. Per il funzionamento delle Segreterie politiche e particolari è previsto un ulteriore contributo complessivo costituito da una quota massima pari al 25 per cento del finanziamento riconosciuto ai Gruppi. Tale ulteriore contributo può essere destinato esclusivamente per spese per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, può ripartire, nel limite massimo di tale disponibilità, tra i componenti

dell'Ufficio di Presidenza, le risorse e le assegna, unitamente ai finanziamenti di cui all'articolo 2, ai Gruppi ai quali i medesimi Consiglieri aderiscono. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza, iscritto al proprio Gruppo, il finanziamento attribuito sulla base del presente comma. Le determinazioni e la rendicontazione in ordine alle destinazioni di detta somma competono in via esclusiva al componente dell'Ufficio di Presidenza.

2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, provvedono all'organizzazione degli impegni, curano l'agenda e la corrispondenza privata del componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.

3. Ciascun Consigliere componente dell'Ufficio di Presidenza si avvale delle tipologie contrattuali di cui all'articolo 2, comma 4.

4. Al termine dell'esercizio finanziario ciascun componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, redige un rendiconto delle spese ad esso riferite. Il medesimo rendiconto è sottoposto, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, al controllo del Collegio interno dei revisori dei conti istituito ai sensi della *L.R. n. 25/2006* e successive modificazioni e integrazioni che verifica la corrispondenza tra le entrate e le spese effettuate sulla base della documentazione probatoria. Il componente dell'Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono se ne assume la responsabilità. Il rendiconto di tali spese è allegato al rendiconto del Gruppo consiliare di appartenenza.

(7) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 2, L.R. 1° marzo 1996, n. 9*, poi modificato dall'*art. 2, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, dall'*art. 4, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, dall'*art. 1, L.R. 29 dicembre 2003, n. 32*, dall'*art. 29, comma 5-quinquies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 28, comma 5, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*) e dall'*art. 3, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4 - Attrezzature e servizi - 1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema:

a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, i cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;

b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;

c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore.

2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento e a quelle per il supporto dell'attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza con i contributi di cui all'articolo 2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, provvedono all'organizzazione degli impegni, curano l'agenda e la corrispondenza privata del componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.

3. In particolare i contributi di cui all'articolo 2 sono complessivamente destinati a:

a) le spese per l'acquisto di libri e riviste;

b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque conesse all'attività dei Consiglieri regionali;

c) le spese per eventuali consulenze;

d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1;

e) le spese per il personale e per l'attività dei Consiglieri, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dalla *legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3* (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), compreso ogni onere ulteriore di carattere fiscale, previdenziale e assicurativo;

f) le spese di rappresentanza e quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare; g) le spese, secondo le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), per il supporto delle attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza.

4. La Commissione consiliare di cui all'articolo 4-bis, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, convocata a termini di Regolamento, può definire modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento di cui al comma 2 e può proporre un modello di bilancio per le medesime spese. In sede di rendicontazione, le spese di cui al comma 3, lettera g), costituiscono un allegato al modello di bilancio predisposto, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione consiliare. L'allegato è presentato al Presidente del Gruppo dal rispettivo componente dell'Ufficio di Presidenza entro il 20 gennaio di ogni anno.».

Art. 4-bis

Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi [®].

1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria istituzionale secondo il seguente schema:

a) Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;

b) Vice Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;

c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore. 2. Entro i limiti di cui all'*articolo 8-bis, comma 2, della L.R. n. 25/2006* e successive modificazioni e integrazioni, il personale di cui al comma 1 può essere scelto anche tra il personale a tal fine comandato presso il Consiglio regionale, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.

3. Al di fuori dei contributi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, a ciascun Consigliere facente parte del Gruppo sono garantiti spazi, arredi, utenze telefoniche, attrezzature d'ufficio ed informatiche in misura analoga ai dirigenti di cui all'*articolo 23-bis, comma 2, della L.R. n. 25/2006* e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nel caso in cui al Consigliere facente parte del Gruppo siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all'Ufficio di Presidenza, in misura analoga ai dirigenti di cui all'*articolo 23-bis, comma 1, della medesima L.R. n. 25/2006*. Per fini istituzionali e di rappresentanza al Presidente del Consiglio regionale può essere riconosciuta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una particolare dotazione superiore a quella riconosciuta ai dirigenti di cui all'*articolo 23-bis, comma 1*. Al personale assunto dai Gruppi o dal Consigliere facente parte del Gruppo a cui siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all'Ufficio di Presidenza sono garantite le medesime dotazioni riconosciute al personale non dirigente che opera presso il Consiglio regionale.

(8) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 3, L.R. 1° marzo 1996, n. 9* e poi modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6*, dall'*art. 29, comma 5-sexies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25*, dall'*art. 28, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*) è stato infine così sostituito dall'*art. 4, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4-bis - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate al comma 3 dell'*articolo 4* e le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente. 1-bis. Al rendiconto del Gruppo, per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, viene distintamente allegato un rendiconto delle spese ad esso riferite secondo le categorie elencate all'*articolo 4, comma 3*, sottoscritto dal componente dell'Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono e che se ne assume la responsabilità per quanto di sua competenza.

2. Il rendiconto complessivo di cui ai commi 1 e 1-bis è preventivamente approvato dal Gruppo consiliare e il suo Presidente se ne assume la responsabilità, fatta eccezione per l'allegato di cui al comma 1-bis; dell'approvazione è dato cenno attraverso estratto del verbale della riunione del Gruppo consiliare allegato al rendiconto.
3. Il rendiconto delle spese deve essere successivamente sottoposto a presa d'atto da parte dell'Ufficio di Presidenza previa verifica della Commissione di cui al comma 4 ed allegato alla rendicontazione prevista dall'*articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853*.
4. È costituita una Commissione consiliare eletta all'inizio di ogni legislatura. La Commissione è composta:
 - dal Presidente del Consiglio, o da membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede;
 - da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio con voto limitato a due.
5. La Commissione attesta l'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale.
6. L'omessa trasmissione dei rendiconti nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dei contributi per il funzionamento del Gruppo consiliare.».

Art. 4-ter

Rendicontazione dei Gruppi ⁽⁹⁾.

1. Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto è articolato secondo il modello "A" allegato alla presente legge, definito sulla base delle linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, a corredo del rendiconto è allegata la documentazione idonea a rilevare i dati relativi ai pagamenti effettuati.
4. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, al Presidente del Consiglio che lo trasmette al Presidente della Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Qualora la Corte dei conti ravvisi irregolarità ovvero il rendiconto sia trasmesso oltre i termini, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 11 e 12, del D.L. 174/2012* convertito dalla *L. 213/2012*.

8. I rendiconti delle spese dei Gruppi, successivamente ai controlli da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sono pubblicati, in allegato al rendiconto del bilancio del Consiglio regionale, nel sito istituzionale della Regione e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96* (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) e successive modificazioni e integrazioni.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 4-quater

Collegio interno dei Revisori dei Conti ⁽¹⁰⁾.

1. Per la verifica delle spese effettuate con i contributi e secondo le categorie di cui all'articolo 2 ciascun Gruppo si avvale del Collegio interno dei Revisori dei Conti istituito ai sensi della *L.R. 25/2006* e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Collegio, ai fini della rendicontazione di ciascun Gruppo, effettua, ogni quadrimestre, un controllo concomitante e, annualmente, un controllo successivo secondo tempi e modalità dal medesimo definite.

3. Il Collegio interno dei Revisori dei Conti, sulla base del modello di rendiconto approvato ai sensi dell'*articolo 1 del D.L. 174/2012* convertito dalla *L. 213/2012*, definisce modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento.

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 4-quinquies

Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato ^{ov}.

1. Fermi restando, per la IX legislatura, i limiti già individuati, ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della L. 853/1973, di cui alla L.R. n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di monitorare la spesa del personale addetto ai Gruppi e, nel contempo, garantire il concorso dell'Assemblea agli obiettivi di finanza pubblica e coordinare i limiti di spesa già fissati, con le nuove disposizioni previste dall'*articolo 2, comma 2, lettera h), del D.L. 174/2012* convertito dalla L. 213/2012, per le legislature successive a quella in corso, la spesa per il personale derivante dall'ammontare complessivo dei rapporti contrattuali posti in essere direttamente da ciascun Gruppo o dall'Assemblea per comandi di personale da assegnare ai Gruppi stessi o da ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza, non può essere superiore, rispettivamente, al finanziamento individuato all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, così come determinato in seguito alla definizione del parametro omogeneo che tiene conto del numero dei Consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi della Regione.

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 6, L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 2, della medesima legge*).

Art. 5

Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale.

1. Per l'esercizio delle loro funzioni il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale si avvalgono di personale che compone le rispettive Segreterie politiche e particolari le quali svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo in ragione del loro incarico istituzionale.

2. È messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica e particolare. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della Dirigenza in essere alla data di entrata in vigore.

3. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio ⁽¹²⁾.

(12) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, L.R. 5 maggio 1992, n. 12*, dall'*art. 4, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, dall'*art. 2, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6* e dall'*art. 1, L.R. 2 aprile 2001, n. 9*, poi sostituito dall'*art. 2, L.R. 3 agosto 2001, n. 23* e successivamente modificato dall'*art. 5, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, dall'*art. 29, comma 5-septies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25* e dall'*art. 11, L.R.*

24 novembre 2008, n. 42, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 28, comma 9, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Uffici di Segreteria politica del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza. 1. Per l'esercizio delle loro funzioni il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di personale avente esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'Amministrazione che compone la Segreteria politica.

2. È messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della dirigenza in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all'articolo 7, e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. [È messo a disposizione della Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale occorrente allo svolgimento delle funzioni di segreteria politica di ogni Assessore nella misura di un'unità di posizione economica D3 per ogni componente della Giunta stessa, aumentato di un'unità per il Vice Presidente. Tale quota è determinata sulla base degli elementi indicati dall'articolo 7] (comma soppresso dall'art. 11, comma 3, L.R. 24 novembre 2008, n. 42).

4. [È messo a disposizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale occorrente allo svolgimento delle funzioni di segreteria politica di ciascun componente nella misura di:

a) una unità per ogni componente dell'Ufficio stesso, aumentata di un'ulteriore unità. Il numero complessivo è ripartito a metà tra posizioni economiche corrispondenti alla posizione economica D3 ed alla posizione economica C1;

b) un'ulteriore unità di posizione economica corrispondente alla posizione economica D3 per il Presidente e per i Vice Presidenti.

Tale quota è determinata sulla base degli elementi indicati dall'articolo 7. Il Presidente del Consiglio definisce la ripartizione delle risorse tra i diversi componenti dell'Ufficio, su segnalazione dei singoli componenti] (comma soppresso dall'art. 11, comma 3, L.R. 24 novembre 2008, n. 42).».

Art. 5-bis

Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti ⁽¹³⁾.

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli *articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso di deroga ai criteri di cui agli *articoli 7 e 36 del D.Lgs. 165/2001* e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la prevalente o esclusiva natura fiduciaria dell'incarico, si tiene conto dei seguenti criteri alternativi comprovanti la professionalità del personale individuato per svolgere le funzioni di cui all'articolo 5:

a) il possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

b) il possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno triennale, presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni;

c) per le sole funzioni di Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine dalla presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera ⁽¹⁴⁾.

4. Non trova applicazione l'*articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5* (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.

5. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.

6. Il personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 5, fatta eccezione per quello messo a disposizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per le loro Segreterie istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1, può essere anche scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo che a tal fine sono collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

7. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 6, il finanziamento previsto rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 5 è ridotto dell'importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato.

(13) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 3, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*, successivamente modificato dall'*art. 6, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, dall'*art. 29, comma 5-octies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25* e dall'*art. 7, comma 3, L.R. 28 aprile 2008, n. 10*, è stato poi così sostituito dall'*art. 28, comma 10, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5-bis. Disposizioni comuni agli articoli precedenti. 1. Per le finalità previste dagli articoli 2, lettera b) e 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione o consulenza.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine della presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera.

2. Non trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12* (norme sui procedimenti contrattuali regionali).

3. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.».

(14) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 9, L.R. 28 giugno 2011, n. 16*.

Art. 6

[1. Il personale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5 può essere anche scelto ⁽¹⁵⁾:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

2. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 1, il finanziamento previsto rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettera c), e all'articolo 5, è

ridotto dell'importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

(15) Alinea così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «Il personale di cui all'*art. 5* può essere scelto:».

(16) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «2. Il personale di cui alla lettera a) è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun Capogruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare sia la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari sia l'assenso del personale interessato. Qualora la richiesta riguardi personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la Giunta, cui competono le verifiche di cui sopra. La Giunta regionale provvede altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun Capogruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b).».

(17) Articolo abrogato dall'*art. 28, comma 11, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*).

Art. 7

1. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono computati gli oneri complessivi al lordo, per l'Ente, derivanti dai sottoelencati elementi ⁽¹⁸⁾:

a) retribuzione base composta dalle seguenti voci definite dal contratto valevole per i dipendenti della Regione: stipendio base, eventuali somme per vacanza contrattuale, indennità integrativa speciale per i relativi livelli assegnati;

b) straordinario su un monte ore massimo annuale previsto per i dipendenti della Regione, rapportato ai dipendenti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 5 e quantificato mensilmente ⁽¹⁹⁾;

c) ferie e permessi pari a quelli previsti per i dipendenti regionali, divisore mensile ai fini INPS pari a 26 ore, divisore orario pari a 156 ore-mese, divisore mensile non ai fini INPS pari a 30 ore come per i dipendenti regionali;

d) accantonamenti al fondo di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile:

e) 13 mensilità riconosciute;

f) ogni onere a carattere contributivo e fiscale a carico del datore di lavoro ⁽²⁰⁾;

g) buono mensa ⁽²¹⁾;

g-bis) indennità di comparto ⁽²²⁾;

g-ter) indennità di posizione organizzativa ⁽²³⁾.

2. [La Regione, all'inizio di ciascun mese, consegna ai Gruppi consiliari dei tickets mensa per il personale esterno dell'importo corrispondente a quello di cui fruiscono i dipendenti della Regione e in numero pari al numero dei giorni lavorativi moltiplicato per ogni unità di personale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5] ⁽²⁴⁾.

3. [Nel caso di assenza per malattia ed infortunio viene assicurata al dipendente del Gruppo la retribuzione prevista dal contratto dallo stesso stipulato e comunque non superiore a quella per i dipendenti della Regione; l'eventuale eccedenza non corrisposta dall'INPS è a carico della Regione stessa] ⁽²⁵⁾.

4. [Nel rispetto dell'ammontare complessivo definito dai commi 1 e 2, i Gruppi consiliari hanno facoltà di avvalersi di personale anche part-time] ⁽²⁶⁾.

5. [I Gruppi consiliari utilizzano il finanziamento di cui ai commi 1 e 2 sia per le spese di prestazione d'opera sia per le spese per eventuali incarichi a termine che si risolvono in ogni caso alla data delle elezioni per il rinnovo ordinario o anticipato del Consiglio regionale] ⁽²⁷⁾.

6. [Il finanziamento è corrisposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed è commisurato all'effettivo impiego di personale documentato da lettera di incarico o contratto di assunzione] ⁽²⁸⁾.

7. [Annualmente vengono effettuati, da parte dei Gruppi, i rendiconti necessari e di conseguenza vengono operati dall'Ufficio di Presidenza eventuali conguagli o restituzioni. I Gruppi consegnano al termine di ogni anno tutte le relative documentazioni di spesa ⁽²⁹⁾] ⁽³⁰⁾.

8. [Il Capogruppo è responsabile degli atti necessari da riferirsi al personale di cui ai commi precedenti] ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

(18) Il presente alinea, già modificato per effetto dell'art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23, è stato poi così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 12 novembre 2001, n. 35 e successivamente così modificato dapprima dall'art. 29, comma 5-novies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25 e poi dall'art. 28, comma 12, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

(19) Lettera così modificata dapprima dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6, poi dall'art. 2, L.R. 2 aprile 2001, n. 9 e per effetto dell'art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23 e infine dall'art. 28, comma 13, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

- (20) La presente lettera, già modificata dall'*art. 5, comma 1, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, è stata poi così sostituita dall'*art. 3, comma 2, L.R. 24 febbraio 1999, n. 6*.
- (21) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 2, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (22) Lettera aggiunta dall'*art. 29, comma 5-novies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25* (comma aggiunto dall'*art. 6, L.R. 1° dicembre 2006, n. 38*).
- (23) Lettera aggiunta dall'*art. 29, comma 5-novies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25* (comma aggiunto dall'*art. 6, L.R. 1° dicembre 2006, n. 38*), poi così modificata dall'*art. 26, L.R. 6 giugno 2008, n. 14*.
- (24) Comma così modificato per effetto dell'*art. 5, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*, poi abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (25) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, poi abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'*art. 9, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*.
- (26) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (27) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (28) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*, poi abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (29) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 5, comma 4, L.R. 21 gennaio 1998, n. 4*.
- (30) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (31) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 3, L.R. 24 febbraio 1999, n. 9*, poi abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 12 novembre 2001, n. 35*, a decorrere dal 23 agosto 2001, ai sensi dell'*art. 10, comma 1, della stessa legge*.
- (32) Il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 5, L.R. 1° marzo 1996, n. 9*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.
-

1. Ai dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari o alle Segreterie politiche e particolari, ivi compresi i dipendenti a tal fine comandati da altri Enti pubblici, le norme relative al lavoro straordinario ed alle spese ed indennità di missione si applicano, nei limiti fissati per i dipendenti di ruolo della Regione, con le modalità di cui ai commi successivi ⁽³⁴⁾.
2. Il Presidente del gruppo, il componente dell'Ufficio di Presidenza o l'Amministratore sovrintendente all'osservanza dell'orario di lavoro ⁽³⁵⁾.
3. Gli oneri relativi alle spese ed indennità per missioni affidate dai Gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi ⁽³⁶⁾.
4. Il personale dei Gruppi consiliari può svolgere la propria funzione anche fuori sede, sotto la diretta responsabilità del Presidente del gruppo o del componente dell'ufficio di Presidenza qualora il personale dipenda da questi; tali rapporti, qualora instaurati con personale dipendente, presuppongono il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso ⁽³⁷⁾. I periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera ⁽³⁸⁾.

(34) Comma così modificato dall'art. 28, comma 14, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

(35) Comma così modificato per effetto dell'art. 29, comma 5-decies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25 e poi dall'art. 28, comma 15, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

(36) Comma così modificato dall'art. 28, comma 16, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge).

(37) Periodo così modificato dapprima per effetto dell'art. 29, comma 5-decies, L.R. 17 agosto 2006, n. 25 e poi dall'art. 16, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 della stessa legge).

(38) Periodo così sostituito dall'art. 28, comma 17, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «I periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera.».

(33) Il presente articolo, già modificato dall'art. 6, L.R. 1° marzo 1996, n. 9 e dell'art. 4, L.R. 3 agosto 2001, n. 23, è stato poi così sostituito dall'art. 9, L.R. 12 novembre 2001, n. 35, a decorrere dal 23 agosto 2001 (ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. 1. Ai dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari, ivi compresi i dipendenti a tal fine comandati da altri enti pubblici, le norme relative al lavoro straordinario ed alle indennità di missione si applicano, nei limiti fissati per i dipendenti di ruolo della Regione Liguria, con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il Capogruppo sovrintende all'osservanza dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai Gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi.

3-bis. Il personale dei Gruppi consiliari può svolgere la sua funzione anche fuori sede, sotto la diretta responsabilità del Capogruppo. I rapporti instaurati col personale dipendente dell'Ente determinano il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso. I periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera.».

Art. 8-bis

Norma transitoria ⁽³⁹⁾.

[1. A seguito di apposito atto ricognitivo deliberato rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, i rapporti già instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della presente legge ed i conseguenti contratti in essere, nel medesimo atto singolarmente evidenziati, sono fatti salvi e confermati fino al termine della ottava legislatura, così come definiti sulla base della normativa vigente al tempo delle indicazioni nominative formulate dai soggetti di cui all'articolo 5-bis, comma 3, con particolare e specifico riferimento agli adottati criteri di scelta del collaboratore, agli elementi del corrispettivo individuato ed alla scadenza dei contratti stessi].

(39) Articolo aggiunto dall'*art. 28, comma 18, L.R. 28 dicembre 2009, n. 63*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 33 della stessa legge*) e poi abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3.

Art. 9 ⁽⁴⁰⁾

[1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale definisce, secondo quanto previsto dall'*art. 49 della L.R. 27 agosto 1984, n. 44* come modificato dall'*art. 61 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32*, il nuovo organico complessivo delle strutture consiliari].

(40) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2012, n. 48*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 3, della medesima legge*), fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3.

Art. 10

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo 0020 «Trattamento economico per il personale addetto al consiglio regionale» e del capitolo 0025 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 che presentano sufficienti disponibilità.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 11

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

- a) *L.R. 5 luglio 1973, n. 23;*
- b) *L.R. 18 luglio 1977, n. 30;*
- c) *L.R. 13 novembre 1981, n. 29;*
- d) *L.R. 30 ottobre 1984, n. 49;*
- e) *L.R. 6 marzo 1990, n. 9;*
- f) *L.R. 17 aprile 1990, n. 20.*

Tabella(art. 5) ⁽⁴¹⁾

Qualifica del personale assegnato	non sup. a 8	non sup. a 6	Totale
Fino a 2 Consiglieri	1	1	2
da 3 a 4 Consiglieri	1	2	3
da 5 a 6 Consiglieri	2	2	4
da 7 a 8 Consiglieri	2	3	5
da 9 a 10 Consiglieri	2	4	6
da 11 a 12 Consiglieri	3	4	7
oltre 13 Consiglieri	3	5	8

(41) Tabella così sostituita dall'*art. 4, L.R. 1° marzo 1996, n. 9*, poi abrogata dall'*art. 6, L.R. 3 agosto 2001, n. 23*.
